

CONTRATTO DI RIALLINEAMENTO DEI CCNL APPLICATI DAGLI ENTI SCUOLA EDILI LOMBARDI AL CCNL DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto il Verbale d'intesa sottoscritto il 18 marzo 2005 e l'esito del conseguente confronto tra il Formedil R/Lombardia e le OO.SS – FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola

si conviene quanto segue

- A far tempo dal 1° ottobre 2005, su parere conforme dei Consigli di Amministrazione degli Enti scuola edili contrattuali lombardi, si applicherà, al personale dipendente prevalentemente impegnato nelle attività afferenti l'obbligo formativo, la Contrattazione nazionale e regionale della Formazione professionale.

E' in facoltà dei medesimi Organismi prevederne l'applicazione anche ai restanti dipendenti.

- Per CCNL della Formazione professionale nazionale e regionale s'intendono quelli recanti le date 1° gennaio 1998, 16 giugno 1998 e 9 luglio 2004 e la loro applicazione avviene alle condizioni indicate nei successivi punti.

1. Per la gestione dei rapporti di lavoro di cui infra, si applicano le disposizioni previste dal Decreto legislativo 10 settembre 2003, n° 276:

- lavoro a tempo parziale
- apprendistato e contratto di inserimento
- collaborazioni coordinate e continuative
- prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Il ricorso ai contratti a termine ed a quelli di apprendistato e di inserimento non potrà superare il 25% degli incarichi a tempo indeterminato, nella fase transitoria per il riallineamento, definita in tre anni.

Qualora la norma di cui sopra non trovasse pratica attuazione, la questione verrà esaminata a livello del Tavolo paritetico regionale di cui al punto 9) del presente accordo.

2. Le mansioni e qualifiche di cui al Titolo V° del CCNL della Formazione professionale sono da considerarsi recepite, con le seguenti varianti:

- l'abolizione del nono livello
- la declaratoria dell'ottavo livello è modificata in "Responsabili di Direzione di azioni, agenzie e servizi delle sedi operative".

3. Ferme le vigenti prestazioni lavorative, si conferma l'integrale trattamento economico previsto dal CCNL dell'edilizia per il personale in forza al 1° ottobre 2005, comprensivo delle voci relative ai contratti integrativi territoriali e delle altre condizioni di miglior favore.

Il trattamento economico previsto dal CCNL della Formazione professionale e relativa Contrattazione decentrata regionale di cui al punto 1) si applicano e conguagliano eventuali aumenti introdotti con i contratti integrativi territoriali dell'edilizia e viceversa.

4. Per il personale assunto successivamente al 1° ottobre 2005, impegnato nell'obbligo formativo avrà integrale applicazione il CCNL della Formazione professionale.

Per gli stessi, resta la possibilità di un eventuale riconoscimento del trattamento economico allineato con quello previsto dal punto precedente.

5. In ordine alle ferie ed ai permessi retribuiti verranno applicate le condizioni di miglior favore del CCNL dell'edilizia; analogamente varranno le condizioni di miglior favore per quanto concerne le ore di Assemblea e gli altri diritti sindacali del CCNL della Formazione professionale.

6. Per quanto concerne l'orario di lavoro dei dipendenti impegnati nell'obbligo formativo si assumono le seguenti determinazioni.

A. Le ore di docenza frontale d'aula vengono confermate nella misura prevista dall'articolo 41 – lettera A, primo comma – del CCNL della Formazione professionale.

B. Per il personale docente e/o maestro dello specifico settore tecnico – professionale impegnato nelle esercitazioni pratiche, è consentito, per particolari esigenze d'ordine organizzativo, eccedere la media delle attività frontali giusto quanto sancito dall'articolo 41 – lettera A, secondo comma e ciò resta in vigore per un periodo di transizione della durata di un triennio.

Le procedure per usufruirne prevedono che la Direzione dell'Ente renda nota, preventivamente, entro il 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre la necessità di una prestazione di lavoro in relazione agli impegni formativi.

Qualora, in uno dei trimestri indicati, non insorgano esigenze funzionali che non contemplino l'integrazione d'orario di cui sopra, parziale o totale, alla stessa non si darà corso, senza diminuzione dei compensi.

Laddove, si debba ricorrere ad una prestazione superiore a quanto stabilito annualmente, l'aggiunta va considerata straordinario e, quindi, retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL dell'edilizia.

7. In ordine all'Ente Bilaterale regionale, l'eventuale partecipazione è riservata al Formedil R/Lombardia.

Risulta salvaguardata l'autonoma facoltà dei Consigli di Amministrazione degli Enti di decidere la propria politica formativa, in relazione alle necessità del mercato del lavoro.

8. Le OO.SS. – FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola si impegnano a coinvolgere il Formedil R/Lombardia in sede di negoziato per il rinnovo del Contratto collettivo della Formazione professionale di livello regionale.

9. Si conviene di costituire un Tavolo paritetico regionale formato da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola regionali lombarde e Formedil R/Lombardia con il compito di predisporre ed emanare interpretazioni autentiche della presente intesa di riallineamento contrattuale.

Le Parti in causa riconoscono e prendono atto che la gestione degli Enti scuola edili contrattuali si avvale di un Regolamento interno approvato dai Consigli di Amministrazione, i contenuti del quale non possono derogare le intese raggiunte con questo Accordo.

Il presente Accordo costituisce atto di riallineamento dei CCNL applicati dagli Enti scuola a quello della Formazione professionale.

Milano, lì 1° settembre 2005

Presidenza Formedil R/Lombardia
Donati – Panzarella

Segreteria Formedil R/Lombardia
Monticelli – Lorandi

FLC – CGIL Lombardia
Pirelli – Arcari

CISL – SCUOLA Lombardia
Capelli – Muselli

UIL – SCUOLA Lombardia
Piccoli – Mirabile

